

Spazio alla mediazione «ordinata»

Parti presenti di persona - Al primo incontro non si può solo dire di no

Marco Marinaro

La **mediazione per ordine del giudice** non può essere un "pro forma" ma deve essere effettiva. È questa l'interpretazione che dopo un anno dalle prime ordinanze del Tribunale di Firenze (del 17, 18 e 19 marzo 2014) continua a diffondersi e ad affermarsi quale opzione esecutiva della riforma della mediazione civile adottata nel 2013 con il cosiddetto decreto "del fare" (decreto 69/2013).

Nel corso di questi mesi, infatti, sono state sempre più frequenti le decisioni di diversi tribunali che hanno aderito, in tutto o in parte, alle scelte ermetiche dei giudici fiorentini che hanno consolidato un principio in base al quale se il giudice dispone la mediazione in corso di causa la stessa deve svolgersi effettivamente, nel senso che al primo incontro le parti non possono limitarsi a esprimere una volontà negativa sullo svolgimento della mediazione e inoltre occorre che le parti - assistite dagli avvocati - partecipino personalmente restando eccezionale l'ipotesi della sostituzione mediante un rappresentante sostanziale.

In questa scia sempre più numerosi sono i provvedimenti

dei giudici che dispongono la mediazione in corso di causa e sempre più sono quelli che seguono il solco tracciato dalle ordinanze di Firenze. Tra le più recenti l'ordinanza del 13 gennaio 2015 del Tribunale di Venezia (giudice Salerno), in materia di divisione di un compendio immobiliare, e due ordinanze del tribunale di Siracusa, una del 17 gennaio 2015 (giudice Muratore) in sede di opposizione a un

conciliativa, pur in assenza di congiunte richieste delle parti» (scelta non da molti condivisa, ma che trova il suo precedente in qualche ordinanza del tribunale fiorentino).

Un particolare rilievo assumono poi alcune recenti ordinanze del Tribunale di Roma che è stato sempre in prima fila nel dare ampia e corretta attuazione alla mediazione demandata e anche alla proposta conciliativa giudiziale.

IL CASO

Il foro romano bacchetta Roma Capitale per l'abituale mancata comparizione: la scelta potrebbe esporre l'ente al danno erariale

decreto ingiuntivo e l'altra del 23 gennaio 2015 (giudice Rizzo), relativa a una causa che, giunta alla precisazione delle conclusioni, viene rinviata nello stato in cui si trova per la necessità di riorganizzazione del ruolo da parte del nuovo magistrato titolare dello stesso a tal fine ottimizzando il tempo necessario alla stessa. E proprio quest'ultima ordinanza contiene anche l'invito al mediatore «ad avanzare proposta

mancato accordo, dispone la mediazione. E l'esigenza di una mediazione demandata effettiva emerge anche nell'ordinanza del 19 febbraio 2015 resa in appello dal medesimo tribunale di Roma che ritiene opportu-

Ma l'ordinanza di maggior interesse, resa sempre il 19 febbraio 2015, è quella con la quale il Tribunale di Roma, in una causa su un risarcimento per danni derivanti da una insidia stradale, impone a Roma Capitale di svolgere la mediazione effettivamente. Nel disporre la mediazione il giudice tiene conto del fatto notorio che l'ente territoriale solitamente non partecipa alle mediazioni nelle quali viene convocato. Ed allora, nel richiamare anche la circolare del Dfp n. 9/2012, rimarca come non possa ritenersi giustificabile «una scelta agnostica, immotivata e anodina e derosponevolezza dell'amministrazione pubblica», che peraltro potrebbe esporre a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo sulla proposta del giudice e/o dell'invio in mediazione comparativa - mente valutato rispetto al contenuto della sentenza.

Il Sole
24 ORE.com



QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Focus sulle massime sui finanziamenti effettuati dai soci

Sul Quotidiano del Diritto di oggi la rassegna delle massime sulla distinzione fra finanziamenti e versamenti in conto capitale effettuati dai soci a cura di **Lex 24**.

www.quotidianodiritto.it/sole24ore.com